

Gentili Colleghe e Gentili Colleghi,

il Consiglio, nella seduta del 18 settembre 2023, rilevato che a fronte delle oltre 5.000 dichiarazioni attese dal 12 luglio scorso ne sono pervenute 3.530, ha deliberato di prorogare al 30 ottobre 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione di sussistenza dei requisiti dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente ai sensi dell'art. 21 della legge professionale e del decreto ministeriale n. 47/2016 per il triennio 2020, 2021 e 2022.

Ciò per consentire ai Colleghi di raccogliere tutta la documentazione utile o affrontare sempre in tempo utile con l'ufficio della formazione o con i Consiglieri di turno la risoluzione di eventuali problematiche.

Qualora per taluno di noi non fosse agevole o possibile compilare l'autocertificazione – che ricordo essere compilabile accedendo al gestionale Riconosco e cliccando sulla voce apposita *DM 47/2016* - è possibile depositare in forma cartacea la domanda di permanenza e i relativi allegati o la documentazione a sostegno della richiesta di esonero accedendo [all'ufficio protocollo](#).

VI ricordiamo che è possibile, qualora non in regola con l'adempimento dell'obbligo formativo per uno degli anni compresi nel triennio e quindi nell'impossibilità di procedere con l'invio della dichiarazione, formulare istanza di esonero parziale o totale dal detto adempimento (a titolo di esempio per ragioni di salute personale, familiare, assistenza parentale etc.).

Come da comunicazione dell'11 settembre scorso – finalizzata proprio alla soluzione preventiva delle eventuali problematiche rispetto al mancato invio tempestivo della dichiarazione per il termine del 30 settembre 2023 in allora previsto nella comunicazione del 12 luglio 2023 – è possibile inviare la documentazione a suffragio dei motivi di esonero all'indirizzo formazione@ordineavvocatorino.it o, come sopra, consegnarla a mani presso l'Ufficio protocollo.

Qualora l'esonero venga accordato, potrà essere sbloccata la posizione personale sul gestionale Riconosco consentendo l'invio della dichiarazione.

L'Ufficio formazione è inoltre a disposizione per operare – sempre sotto la guida dei Consiglieri addetti - le possibili compensazioni dei crediti nel triennio interessato, in stretta assonanza con le delibere del CNF che hanno deliberato sul punto e a cui rimanda la legge professionale e il Reg. CNF n.6/2014.

Vi sono quattro consiglieri addetti dal 12 luglio che ogni giorno - oltre alla Presidente – esaminano le richieste di esonero dall'obbligo formativo o le diverse ragioni che i colleghi prospettano quale problematica per l'invio della dichiarazioni (assicurazione, partita Iva, domicilio, esoneri anche per le ragioni diverse da quelle della formazione, come previsto dall'art. 21 della legge professionale).

Oltre a loro ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 c'è un Consigliere di turno cui sottoporre personalmente le eventuali problematiche.

Qualora non sia possibile addurre motivi di esonero parziale o totale dall'obbligo formativo o non ricorrano gli altri requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria per la dichiarazione di sussistenza, con conseguente impossibilità di attestare la sussistenza dei requisiti, il Consiglio dell'Ordine, dopo la data del 30 ottobre, valuterà ogni singola posizione con la premessa che i Colleghi e le Colleghe, a loro richiesta e prima di essere eventualmente convocati in adempimento alle regole volute dal procedimento amministrativo, potranno essere ricevuti personalmente presso gli Uffici del Consiglio al fine di essere ascoltati per rappresentare la loro singola situazione.

Nel restare quindi a completa disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

La Presidente

Avv. Simona Grabbi